



**Allegato I alla regolamentazione di copertura di modifica sulle operazioni di
volo**

Modifiche all'allegato IV - Parte CAT (S, B)

Indice

Modifiche all'allegato IV (Parte CAT).....	5
Capo A – Requisiti generali	5
CAT.GEN.105 Motoalianti, alianti a motore e palloni misti.....	5
Sezione 2 – Aeromobili non a motore	5
CAT.GEN.NMPA.100 Responsabilità del comandante	5
CAT.GEN.NMPA.105 Membro d'equipaggio aggiuntivo per i palloni	7
CAT.GEN.NMPA.110 Autorità del comandante	7
CAT.GEN.NMPA.115 Lingua comune.....	7
CAT.GEN.NMPA.120 Dispositivi elettronici portatili	7
CAT.GEN.NMPA.125 Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo.....	7
CAT.GEN.NMPA.130 Alcolici, droghe e farmaci.....	8
CAT.GEN.NMPA.135 Pericoli per la sicurezza.....	8
CAT.GEN.NMPA.140 Documenti, manuali e informazioni obbligatori a bordo	8
CAT.GEN.NMPA.145 Fornitura della documentazione e registri.....	9
CAT.GEN.NMPA.150 Trasporto di merci pericolose.....	9
CAT.GEN.NMPA.155 Reazione immediata a un problema di sicurezza	9
Capo B – Procedure operative.....	10
Sezione 2 – Aeromobili non a motore	10
CAT.OP.NMPA.100 Uso di aeroporti e di siti operativi.....	10
CAT.OP.NMPA.105 Procedure antirumore - palloni e alianti a motore	10
CAT.OP.NMPA.110 Rifornimento e pianificazione di combustibile e zavorra - palloni.....	10
CAT.OP.NMPA.115 Trasporto di speciali categorie di passeggeri (SCP).....	10
CAT.OP.NMPA.120 Informazioni ai passeggeri	10
CAT.OP.NMPA.125 Preparazione del volo	10
CAT.OP.NMPA.130 Presentazione del piano di volo ATS	11
CAT.OP.NMPA.135 Preparazione della cabina passeggeri e della cabina di pilotaggio - palloni.....	11
CAT.OP.NMPA.140 Autorizzazione a fumare a bordo	11
CAT.OP.NMPA.145 Condizioni meteorologiche	11
CAT.OP.NMPA.150 Ghiaccio e altri depositi contaminanti - procedure a terra	11
CAT.OP.NMPA.155 Condizioni per il decollo	12
CAT.OP.NMPA.160 Simulazione di situazioni anormali in volo.....	12

CAT.OP.NMPA.165	Gestione del combustibile o della zavorra in volo - palloni.....	12
CAT.OP.NMPA.170	Uso dell'ossigeno supplementare.....	12
CAT.OP.NMPA.175	Condizioni per l'avvicinamento e l'atterraggio.....	12
CAT.OP.NMPA.180	Limitazioni operative - palloni ad aria calda.....	12
CAT.OP.NMPA.185	Limitazioni operative – alianti	12
Capo C - Prestazioni degli aeromobili e limitazioni operative		13
Sezione 4 – Alianti		13
CAT.POL.S.100	Limitazioni operative	13
CAT.POL.S.105	Pesatura	13
CAT.POL.S.110	Prestazioni	13
Sezione 5 – Palloni		14
CAT.POL.B.100	Limitazioni operative.....	14
CAT.POL.B.105	Pesatura.....	14
CAT.POL.B.110	Metodo di determinazione della massa.....	14
CAT.POL.B.115	Prestazioni.....	15
Capo D – Strumenti, dati, equipaggiamenti.....		16
Sezione 3 – Alianti		16
CAT.IDE.S.100	Strumenti ed equipaggiamenti – generalità.....	16
CAT.IDE.S.105	Equipaggiamento minimo per il volo.....	16
CAT.IDE.S.110	Operazioni VFR — strumenti di volo e di navigazione.....	17
CAT.IDE.S.115	Cloud flying — strumenti di volo e di navigazione.....	17
CAT.IDE.S.120	Sedili e dispositivi di vincolo.....	17
CAT.IDE.S.125	Ossigeno.....	17
CAT.IDE.S.130	Voli sopra l'acqua.....	18
CAT.IDE.S.135	Equipaggiamento di sopravvivenza	18
CAT.IDE.S.140	Apparecchiature radio	18
CAT.IDE.S.145	Equipaggiamenti di navigazione	18
CAT.IDE.S.150	Trasponditore	18
Sezione 4 – Palloni		19
CAT.IDE.B.100	Strumenti ed equipaggiamenti – disposizioni generali.....	19
CAT.IDE.B.105	Equipaggiamento minimo per il volo	19
CAT.IDE.B.110	Luci operative	20
CAT.IDE.B.115	Operazioni VFR — strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati	20
CAT.IDE.B.120	Sistemi di vincolo	20
CAT.IDE.B.125	Kit di pronto soccorso.....	20

CAT.IDE.B.130	Ossigeno supplementare	20
CAT.IDE.B.135	Estintori manuali.....	21
CAT.IDE.B.140	Voli sopra l'acqua	21
CAT.IDE.B.145	Equipaggiamento di sopravvivenza.....	21
CAT.IDE.B.150	Equipaggiamenti vari.....	21
CAT.IDE.B.155	Apparecchiature radio.....	21
CAT.IDE.B.160	Trasponditore	22

Modifiche all'allegato IV (Parte CAT)

L'allegato IV ("Parte CAT") al regolamento (CE) n. xx/xxxx è modificato come segue:

Capo A – Requisiti generali

- 1) Viene aggiunta una nuova disposizione al Capo A – Requisiti generali:

CAT.GEN.105 Motoalianti, alianti a motore e palloni misti

- (a) Gli alianti a motore, esclusi i motoalianti, devono essere utilizzati ed equipaggiati in conformità ai requisiti applicabili agli alianti.
- (b) I motoalianti (TMG) devono essere utilizzati in conformità ai requisiti per:
 - (1) gli aeroplani, se sono muniti di motore; e
 - (2) gli alianti, se operati senza l'utilizzo di un motore.
- (c) I motoalianti devono essere equipaggiati in conformità ai requisiti applicabili ai velivoli, se non diversamente specificato nella norma CAT.IDE.A.
- (d) I palloni misti devono essere utilizzati in conformità ai requisiti per i palloni ad aria calda.

- 2) Viene inserita una nuova Sezione 2 nel Capo A – Requisiti generali, come segue:

Sezione 2 – Aeromobili non a motore**CAT.GEN.NMPA.100 Responsabilità del comandante**

- (a) Il comandante:
 - (1) è responsabile della sicurezza di tutti i membri d'equipaggio e dei passeggeri a bordo dal momento in cui arriva a bordo fino a quando lascia l'aeromobile al termine del volo;
 - (2) è responsabile dell'utilizzo e della sicurezza dell'aeromobile:
 - (i) per quanto riguarda i palloni, dal momento in cui inizia il gonfiaggio del pallone fino a quando viene sgonfiato, a meno che il comandante abbia delegato la responsabilità a un'altra persona qualificata durante la fase di riempimento fino all'arrivo del comandante come specificato nel manuale delle operazioni (OM);
 - (ii) per quanto riguarda gli alianti, dal momento in cui ha inizio la procedura di lancio fino a quando l'aliante si ferma alla fine del volo;

- (3) ha l'autorità di impartire tutti gli ordini e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza dell'aeromobile e delle persone o cose trasportate conformemente al punto 7.c. dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008;
 - (4) ha l'autorità di non imbarcare e di sbarcare qualsiasi persona che possa rappresentare un possibile pericolo alla sicurezza dell'aeromobile o dei suoi occupanti;
 - (5) vieta la presenza a bordo di persone visibilmente sotto l'influenza di alcolici o sostanze stupefacenti in grado di mettere in pericolo la sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti;
 - (6) si assicura che tutti i passeggeri abbiano ricevuto le informazioni di sicurezza;
 - (7) si assicura che tutte le procedure operative e liste di controllo siano completate conformemente al manuale delle operazioni;
 - (8) si assicura che l'ispezione pre-volo sia stata effettuata conformemente ai requisiti dell'allegato I (parte M) al regolamento (CE) n. 2042/2003;
 - (9) si assicura che gli equipaggiamenti d'emergenza pertinenti rimangano facilmente accessibili per un utilizzo immediato;
 - (10) garantisce che i requisiti dei sistemi attivati dall'operatore in materia di notifica degli eventi siano soddisfatti;
 - (11) garantisce che siano soddisfatti i requisiti relativi alle limitazioni del tempo di volo e di servizio (FTL) e i requisiti relativi ai tempi di riposo che sono rilevanti ai fini delle sue attività;
 - (12) se presta servizio per più di un operatore, deve:
 - (i) tenere aggiornata la propria documentazione individuale relativa al tempo di volo e di servizio e ai periodi di riposo di cui ai requisiti FTL applicabili; e
 - (ii) fornire a ciascun operatore i dati necessari per pianificare le attività conformemente ai requisiti FTL applicabili.
- (b) Il comandante deve astenersi dal prestare servizio a bordo dell'aeromobile:
- (1) se sotto l'influenza di sostanze psicoattive o alcolici o se non in condizioni di perfetta efficienza fisica in seguito a lesioni, affaticamento, medicinali, malattia o altre cause simili;
 - (2) fino a che non sia passato un adeguato periodo di tempo dopo un'immersione in acque profonde o una donazione di sangue;
 - (3) se non sono soddisfatti i requisiti medici applicabili;
 - (4) se sospetta di non essere in grado di poter svolgere i propri compiti; o
 - (5) se è a conoscenza o sospetta di soffrire di affaticamento come indicato al punto 7.f dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008 o se ha la sensazione di una non perfetta efficienza fisica al punto da poter determinare una situazione di pericolo per lo svolgimento del volo.
- (c) In una situazione di emergenza che richiede decisioni e azioni immediate, il comandante intraprende tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze, conformemente al punto 7.d dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. In questi casi può, ai fini della sicurezza, fare eccezioni alle regole, procedure operative e metodi stabiliti.

- (d) Il comandante di un pallone:
- (1) è responsabile per il briefing pre-volo al personale di assistenza durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone;
 - (2) si assicura che nessuno fumi a bordo o nelle immediate vicinanze del pallone; e
 - (3) si assicura che il personale di assistenza durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone indossi adeguati indumenti protettivi.

CAT.GEN.NMPA.105 Membro d'equipaggio aggiuntivo per i palloni

- (a) Se un pallone trasporta più di 19 passeggeri, deve essere presente a bordo almeno un ulteriore membro d'equipaggio con adeguata esperienza e formazione per fornire assistenza ai passeggeri in caso di emergenza.
- (b) Il membro d'equipaggio aggiuntivo non presta servizio su un pallone:
- (1) se sotto l'influenza di sostanze psicoattive o alcolici;
 - (2) se non in condizioni di perfetta efficienza fisica in seguito a lesioni, affaticamento, medicinali, malattia o altre cause simili; o
 - (3) fino a che non sia passato un adeguato periodo di tempo dopo un'immersione in acque profonde o una donazione di sangue.

CAT.GEN.NMPA.110 Autorità del comandante

L'operatore deve adottare tutte le ragionevoli precauzioni al fine di garantire che tutte le persone trasportate sull'aeromobile obbediscano a tutti gli ordini legittimamente impartiti dal comandante nell'intento di garantire la sicurezza dell'aeromobile e delle persone o cose trasportate.

CAT.GEN.NMPA.115 Lingua comune

L'operatore deve garantire che tutti i membri dell'equipaggio siano in grado di comunicare in una lingua comune.

CAT.GEN.NMPA.120 Dispositivi elettronici portatili

L'operatore non permette a nessuno di usare dispositivi elettronici portatili (PED) a bordo di un aeromobile che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti dell'aeromobile e adottare tutte le ragionevoli misure per impedirne l'uso.

CAT.GEN.NMPA.125 Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo

L'operatore deve garantire che siano sempre disponibili, per l'immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche (RCC), le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo di tutti i propri aeromobili.

CAT.GEN.NMPA.130 Alcolici, droghe e farmaci

L'operatore adotta tutte le ragionevoli misure per garantire che nessuna persona salga o si trovi a bordo dell'aeromobile sotto l'influenza di alcolici, droghe o farmaci al punto che la sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti possa essere messa a rischio.

CAT.GEN.NMPA.135 Pericoli per la sicurezza

L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che nessuna persona agisca in maniera avventata o negligente o ometta di agire in modo da:

- (a) mettere in pericolo l'aeromobile o le persone a bordo; o
- (b) far sì o consentire che l'aeromobile metta in pericolo persone o cose.

CAT.GEN.NMPA.140 Documenti, manuali e informazioni obbligatori a bordo

- (a) I seguenti documenti, manuali e informazioni o copie di essi sono obbligatori a bordo di ogni volo, a meno che non diversamente specificato:
 - (1) il manuale di volo dell'aeromobile (AFM), o documento/i equivalente/i;
 - (2) il certificato di immatricolazione originale;
 - (3) il certificato di navigabilità (CofA) originale;
 - (4) il certificato acustico, ove applicabile;
 - (5) una copia del certificato di operatore aereo (COA);
 - (6) le specifiche delle operazioni rilevanti per il tipo di aeromobile, rilasciate con il COA, ove applicabile;
 - (7) la licenza di stazione radio, se applicabile;
 - (8) la nota di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
 - (9) il giornale di rotta per l'aeromobile, o equivalente;
 - (10) il quaderno tecnico di bordo, conformemente all'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003, se applicabile;
 - (11) i dettagli del piano di volo ATS compilato, se applicabile;
 - (12) carte aeronautiche attuali e adeguate per la rotta del volo proposto e tutte le rotte sulle quali il volo potrebbe essere dirottato;
 - (13) procedure e segnali visivi per l'utilizzo da parte di aeromobili intercettanti e intercettati;
 - (14) informazioni riguardanti i servizi di ricerca e salvataggio per la zona coperta dal volo;
 - (15) appropriata documentazione NOTAM e documentazione relativa ai servizi di informazione aeronautica (AIS);
 - (16) appropriate informazioni meteorologiche;
 - (17) l'elenco dei passeggeri, se applicabile;
 - (18) per gli alianti, documentazione relativa a massa e calcolo del centraggio e per i palloni la documentazione relativa alla massa;

- (19) il piano di volo operativo, se applicabile; e
 - (20) ogni altra documentazione che può essere pertinente al volo o che può essere richiesta dagli Stati interessati dal volo.
- (b) In deroga alle disposizioni della lettera a), i documenti, manuali e informazioni specificati possono essere trasportati nel veicolo di recupero o lasciati all'aeroporto o sito operativo sui voli:
- (1) che intendono decollare e atterrare nello stesso aeroporto o sito operativo; o
 - (2) che intendono rimanere all'interno di un'area locale specificata nel manuale delle operazioni.

CAT.GEN.NMPA.145 Fornitura della documentazione e registri

Il comandante deve, entro un tempo ragionevole dalla richiesta avanzata da una persona autorizzata da un'autorità, fornire a tale persona la documentazione obbligatoria da trasportare a bordo.

CAT.GEN.NMPA.150 Trasporto di merci pericolose

- (a) Il trasporto di merci pericolose non deve essere permesso, eccetto quando:
- (1) non sono soggette alle Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (doc. ICAO 9284-AN/905), conformemente alla parte 1 di tali istruzioni; o
 - (2) sono trasportate da passeggeri o membri dell'equipaggio o si trovano nel bagaglio, in conformità alla parte 8 delle istruzioni tecniche.
- (b) L'operatore stabilisce le procedure per assicurare che siano prese tutte le ragionevoli precauzioni per impedire che merci pericolose siano trasportate a bordo inavvertitamente.
- (c) L'operatore fornisce al personale le informazioni necessarie per consentirgli di svolgere i compiti ricadenti sotto le proprie responsabilità.

CAT.GEN.NMPA.155 Reazione immediata a un problema di sicurezza

L'operatore deve attuare:

- (a) tutte le misure di sicurezza prescritte dall'autorità competente conformemente al punto AR.GEN.135, lettera c); e
- (b) tutte le misure relative all'applicazione delle rilevanti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall'Agenzia, incluse le prescrizioni di aeronavigabilità.

Capo B – Procedure operative

- 3) Viene inserita una nuova Sezione 2 nel Capo B – Procedure operative, come segue:

Sezione 2 – Aeromobili non a motore

CAT.OP.NMPA.100 Uso di aeroporti e di siti operativi

L'operatore deve utilizzare esclusivamente aeroporti e siti operativi adeguati al tipo di aeromobile e alle operazioni interessate.

CAT.OP.NMPA.105 Procedure antirumore - palloni e alianti a motore

Il comandante deve tenere conto degli effetti del rumore causato dall'aeromobile e allo stesso tempo garantire che la sicurezza abbia priorità sulla riduzione del rumore.

CAT.OP.NMPA.110 Rifornimento e pianificazione di combustibile e zavorra - palloni

- (a) L'operatore deve assicurare che il combustibile e la zavorra trasportati siano sufficienti per la durata del volo prevista più una riserva di 30 minuti di volo.
- (b) I calcoli per il rifornimento di combustibile o zavorra devono basarsi sulle seguenti condizioni operative minime per il volo da effettuare:
 - (1) i dati forniti dal costruttore del pallone;
 - (2) le masse previste;
 - (3) le condizioni meteorologiche previste; e
 - (4) le procedure e restrizioni dei fornitori dei servizi di navigazione aerea.
- (c) I calcoli devono essere documentati in un piano di volo operativo.

CAT.OP.NMPA.115 Trasporto di speciali categorie di passeggeri (SCP)

Le persone il cui trasporto a bordo di un volo è soggetto a condizioni o richiede assistenza e/o apparecchiature speciali devono essere considerate come appartenenti a categorie speciali (SCP) e trasportate in condizioni tali da garantire la sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti conformemente alle procedure stabilite dall'operatore.

CAT.OP.NMPA.120 Informazioni ai passeggeri

L'operatore deve garantire che i passeggeri siano informati prima o, se appropriato, durante il volo.

CAT.OP.NMPA.125 Preparazione del volo

Prima di iniziare il volo, il comandante deve:

- (a) accertarsi con ogni mezzo a lui disponibile che le strutture di terra, incluse le strutture per le comunicazioni e gli aiuti per la navigazione disponibili e direttamente richiesti per tale volo per l'utilizzo in sicurezza dell'aeromobile, siano adeguati per il tipo di operazione prevista per il volo da effettuare; e
- (b) essere a conoscenza di tutte le informazioni meteorologiche disponibili che interessano il volo previsto. La preparazione di un volo che prevede l'allontanamento dal luogo di partenza deve includere:
 - (1) uno studio di tutte le attuali osservazioni e previsioni meteorologiche disponibili; e
 - (2) la pianificazione di procedure alternative nell'eventualità che il volo non possa essere completato come pianificato a causa delle condizioni meteorologiche.

CAT.OP.NMPA.130 Presentazione del piano di volo ATS

- (a) Se un piano di volo ATS non viene presentato in quanto non richiesto dalle regole dell'aria, devono essere fornite informazioni adeguate al fine di permettere l'attivazione dei servizi di allarme, se necessario.
- (b) Se si opera da un sito dove risulta impossibile presentare un piano di volo ATS, il piano di volo ATS deve essere trasmesso appena possibile dopo il decollo dal comandante o dall'operatore.

CAT.OP.NMPA.135 Preparazione della cabina passeggeri e della cabina di pilotaggio - palloni

Il comandante deve garantire che prima del decollo e dell'atterraggio e ogni qualvolta lo ritenga necessario nell'interesse della sicurezza:

- (a) tutti gli equipaggiamenti e bagagli siano fissati in modo sicuro; e
- (b) sia possibile effettuare un'evacuazione di emergenza.

CAT.OP.NMPA.140 Autorizzazione a fumare a bordo

A nessuno deve essere permesso fumare a bordo di un aliante o di un pallone.

CAT.OP.NMPA.145 Condizioni meteorologiche

Il comandante può iniziare o continuare un volo VFR esclusivamente se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che le condizioni meteorologiche lungo la rotta e all'aeroporto di destinazione all'ora di arrivo prevista sono uguali o superiori ai minimi operativi VFR applicabili.

CAT.OP.NMPA.150 Ghiaccio e altri depositi contaminanti - procedure a terra

Il comandante può avviare la procedura di decollo soltanto se l'aeromobile è libero da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità del velivolo, salvo quando permesso conformemente al manuale di volo dell'aeromobile.

CAT.OP.NMPA.155 Condizioni per il decollo

Prima di avviare la procedura di decollo, il comandante deve verificare che, in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche all'aeroporto o sito operativo non pregiudichino l'effettuazione del decollo e della partenza in sicurezza.

CAT.OP.NMPA.160 Simulazione di situazioni anormali in volo

Il comandante deve garantire che durante il trasporto di passeggeri non siano effettuate simulazioni di situazioni anomale o di emergenza che richiedono l'applicazione delle procedure eccezionali o di emergenza.

CAT.OP.NMPA.165 Gestione del combustibile o della zavorra in volo - palloni

Il comandante deve controllare a intervalli regolari che la quantità di combustibile e di zavorra utilizzabile rimanente in volo non sia inferiore al combustibile e zavorra necessari per completare il volo previsto e alla riserva prevista per l'atterraggio.

CAT.OP.NMPA.170 Uso dell'ossigeno supplementare

Il comandante deve garantire che i membri dell'equipaggio di volo impegnati in compiti essenziali per la sicurezza delle operazioni di volo dell'aeromobile utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l'altitudine-pressione supera 10 000 ft per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l'altitudine-pressione supera 13 000 ft.

CAT.OP.NMPA.175 Condizioni per l'avvicinamento e l'atterraggio

Prima di iniziare un avvicinamento per l'atterraggio, il comandante deve verificare che, conformemente alle informazioni di cui dispone, le condizioni meteorologiche all'aeroporto o sito operativo previsto e le condizioni della superficie che si intende utilizzare non siano tali da impedire l'avvicinamento e atterraggio in sicurezza.

CAT.OP.NMPA.180 Limitazioni operative - palloni ad aria calda

Un pallone ad aria calda può decollare di notte a condizione che sia trasportata una quantità sufficiente di combustibile per eseguire un atterraggio di giorno.

CAT.OP.NMPA.185 Limitazioni operative – alianti

Un aliante può essere impiegato soltanto di giorno.

Capo C - Prestazioni degli aeromobili e limitazioni operative

4) Viene inserita una nuova Sezione 4 nel Capo C – Prestazioni degli aeromobili e limitazioni operative, come segue:

Sezione 4 – Alianti

CAT.POL.S.100 Limitazioni operative

- (a) Durante qualsiasi fase operativa, il carico, la massa e il baricentro (CG) dell'aliante devono essere conformi ai limiti specificati nel manuale di volo dell'aeromobile (AFM) o nel manuale operativo (OM), se più restrittivo.
- (b) Devono essere esposti a bordo dell'aliante i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti o loro combinazioni contenenti le limitazioni operative prescritte dal manuale di volo dell'aeromobile (AFM).

CAT.POL.S.105 Pesatura

- (a) L'operatore deve garantire che la massa e il baricentro dell'aliante siano stabiliti mediante pesatura prima di metterlo in servizio per la prima volta. Gli effetti cumulativi delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento devono essere considerati e documentati correttamente. Tali informazioni devono essere rese disponibili al comandante.
- (b) È necessario sottoporre l'aliante a una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l'effetto delle modifiche sulla massa e sul bilanciamento.

CAT.POL.S.110 Prestazioni

Il comandante può utilizzare l'aliante esclusivamente se le prestazioni sono adeguate per garantire il rispetto delle regole dell'aria applicabili e di tutte le altre restrizioni applicabili al volo, allo spazio aereo o agli aeroporti o siti operativi utilizzati, tenendo conto della precisione cartografica di tutte le carte e mappe utilizzate.

6) Viene inserita una nuova Sezione 5 nel Capo C – Prestazioni degli aeromobili e limitazioni operative, come segue:

Sezione 5 – Palloni

CAT.POL.B.100 Limitazioni operative

- (a) Durante qualsiasi fase operativa, il carico e la massa del pallone devono essere conformi ai limiti specificati nel manuale di volo dell'aeromobile (AFM) o nel manuale operativo (OM), se più restrittivo.
- (b) Devono essere esposti a bordo del pallone i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti o loro combinazioni contenenti le limitazioni operative prescritte dal manuale di volo dell'aeromobile (AFM).

CAT.POL.B.105 Pesatura

- (a) L'operatore deve garantire che la massa del pallone sia stabilita mediante pesatura prima di metterlo in servizio per la prima volta. Gli effetti cumulativi delle modifiche e delle riparazioni sulla massa devono essere considerati e documentati correttamente. Tali informazioni devono essere rese disponibili al comandante.
- (b) È necessario sottoporre il pallone a una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l'effetto delle modifiche sulla massa.

CAT.POL.B.110 Metodo di determinazione della massa

- (a) L'operatore di un pallone deve stabilire un metodo per specificare come avviene l'accurata determinazione delle seguenti voci per ciascun volo, in modo da permettere al comandante di verificare che i limiti indicati nel manuale di volo dell'aeromobile siano rispettati:
 - (1) la massa a vuoto del pallone;
 - (2) la massa del carico;
 - (3) la massa del carico di combustibile o zavorra;
 - (4) la massa al decollo;
 - (5) lo svolgimento delle operazioni di caricamento del pallone sotto la supervisione del comandante o di personale qualificato;
 - (6) la preparazione e la disposizione di tutta la documentazione.
- (b) Il computo della massa sulla base di calcoli elettronici deve essere rieseguibile da parte del comandante.
- (c) La documentazione sulla massa deve essere preparata prima di ogni volo e documentata in un piano di volo operativo.

CAT.POL.B.115 Prestazioni

Il comandante può utilizzare il pallone esclusivamente se le prestazioni sono adeguate per garantire il rispetto delle regole dell'aria applicabili e di tutte le altre restrizioni applicabili al volo, allo spazio aereo o agli aeroporti o siti operativi utilizzati, tenendo conto della precisione cartografica di tutte le carte e mappe utilizzate.

Capo D – Strumenti, dati, equipaggiamenti

7) Viene inserita una nuova Sezione 3 nel Capo D – Strumenti, dati, equipaggiamenti, come segue:

Sezione 3 – Alianti

CAT.IDE.S.100 Strumenti ed equipaggiamenti – generalità

- (a) Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dal presente capo devono essere approvati in conformità al regolamento (CE) n. 1702/2003, se sono:
 - (1) utilizzati dall'equipaggio di volo per controllare il sentiero di volo;
 - (2) utilizzati per garantire la conformità alla norma CAT.IDE.S.140;
 - (3) utilizzati per garantire la conformità alla norma CAT.IDE.S.145; o
 - (4) installati nell'aliante.
- (b) Per i seguenti elementi, se richiesti dal presente capo, non è richiesta un'approvazione:
 - (1) torce portatili individuali;
 - (2) un orologio di precisione; e
 - (3) gli equipaggiamenti di sopravvivenza e di segnalazione.
- (c) Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché ogni ulteriore equipaggiamento non richiesto da altri allegati, ma che sia trasportato a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni:
 - (1) le informazioni fornite da questi strumenti o equipaggiamenti non possono essere utilizzate dall'equipaggio di volo per soddisfare i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 216/2008; e
 - (2) gli strumenti ed equipaggiamenti non devono influenzare la navigabilità dell'aliante, anche in casi di avarie o malfunzionamenti.
- (d) Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell'equipaggio di volo che deve utilizzarli.
- (e) Tutti gli equipaggiamenti d'emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato.

CAT.IDE.S.105 Equipaggiamento minimo per il volo

Un volo non può essere iniziato nel caso in cui uno degli strumenti dell'aliante o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni richieste per il volo sia inoperativo o mancante, salvo che l'aliante sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL).

CAT.IDE.S.110 Operazioni VFR — strumenti di volo e di navigazione

- (a) Gli aianti impiegati in voli VFR di giorno devono essere equipaggiati di un dispositivo per misurare e indicare:
- (1) nel caso di aianti a motore, la rotta magnetica;
 - (2) il tempo in ore, minuti e secondi;
 - (3) l'altitudine-p pressione; e
 - (4) la velocità indicata.
- (b) Gli aianti impiegati in condizioni tali da non poter essere mantenuti nell'assetto desiderato senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alla lettera a), di un dispositivo per misurare e indicare:
- (1) la velocità verticale;
 - (2) l'assetto o la virata e lo sbandamento; e
 - (3) la rotta magnetica.

CAT.IDE.S.115 Cloud flying — strumenti di volo e di navigazione

Gli aianti impiegati nel cloud flying devono essere equipaggiati di un dispositivo per misurare e indicare:

- (a) la rotta magnetica;
- (b) il tempo in ore, minuti e secondi;
- (c) l'altitudine-p pressione;
- (d) la velocità;
- (e) la velocità verticale; e
- (f) l'assetto o la virata e lo sbandamento.

CAT.IDE.S.120 Sedili e dispositivi di vincolo

- (a) Gli aianti devono essere equipaggiati con:
- (1) un sedile per ogni persona a bordo; e
 - (2) una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto per ogni sedile conformemente al manuale di volo.
- (b) Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve avere un unico punto di sgancio.

CAT.IDE.S.125 Ossigeno

Gli aianti utilizzati ad altitudini-p pressione superiori a 10 000 ft devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno in grado di trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per:

- (a) i membri dell'equipaggio per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l'altitudine-p pressione sarà tra 10 000 ft e 13 000 ft; e

- (b) tutti i membri d'equipaggio e i passeggeri per tutto il tempo in cui l'altitudine-pressione sarà al di sopra di 13 000 ft.

CAT.IDE.S.130 Voli sopra l'acqua

Il comandante di un aereo utilizzato sull'acqua deve determinare i rischi per la sopravvivenza degli occupanti dell'aereo in caso di ammaraggio, in base ai quali deve determinare se trasportare o meno:

- (a) un giubbotto salvagente o un dispositivo personale di galleggiamento equivalente per ogni persona a bordo che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile della persona cui è destinato;
- (b) un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro d'equipaggio o un passeggero, in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz; e
- (c) equipaggiamento per inviare i segnali di soccorso, durante un volo:
 - (1) su uno specchio d'acqua oltre la distanza di planata dalla costa; o
 - (2) in cui la traiettoria di decollo o di avvicinamento è disposto in modo tale, sopra l'acqua, che in caso di problemi esista la probabilità di un ammaraggio forzato.

CAT.IDE.S.135 Equipaggiamento di sopravvivenza

Gli aerei impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio possono essere particolarmente difficili devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza adeguati all'area sorvolata.

CAT.IDE.S.140 Apparecchiature radio

- (a) Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli aerei devono essere dotati di apparecchiature radio in grado di condurre comunicazioni a due vie con stazioni aeronautiche e su frequenze tali da soddisfare i requisiti dello spazio aereo.
- (b) Le apparecchiature radio, se richieste da quanto disposto alla lettera a), devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz.

CAT.IDE.S.145 Equipaggiamenti di navigazione

Gli aerei devono essere dotati degli equipaggiamenti di navigazione necessari per permettere loro di procedere conformemente:

- (a) al piano di volo ATS, se applicabile; e
- (b) ai requisiti dello spazio aereo applicabili.

CAT.IDE.S.150 Trasponditore

Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli aerei devono essere equipaggiati con un trasponditore SSR con tutte le funzionalità richieste.

8) Viene inserita una nuova Sezione 4 nel Capo D – Strumenti, dati, equipaggiamenti, come segue:

Sezione 4 – Palloni

CAT.IDE.B.100 Strumenti ed equipaggiamenti – disposizioni generali

- (a) Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dal presente capo devono essere approvati in conformità al regolamento (CE) n. 1702/2003, se sono:
- (1) utilizzati dall'equipaggio di volo per controllare la traiettoria di volo;
 - (2) utilizzati per garantire la conformità alla norma CAT.IDE.B.155; o
 - (3) installati nel pallone.
- (b) Per i seguenti elementi, se richiesti dal presente capo, non è richiesta un'approvazione:
- (1) torce portatili individuali;
 - (2) un orologio di precisione;
 - (3) kit di pronto soccorso;
 - (4) equipaggiamenti di sopravvivenza e di segnalazione;
 - (5) fonti alternative di accensione;
 - (6) coperte antincendio o coperture ignifughe;
 - (7) fune di discesa; e
 - (8) coltello.
- (c) Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché ogni altro equipaggiamento non richiesto da altri allegati, ma che sia trasportato a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni:
- (1) le informazioni fornite da questi strumenti o equipaggiamenti non possono essere utilizzate dall'equipaggio di volo per soddisfare i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 216/2008; e
 - (2) gli strumenti ed equipaggiamenti non devono influenzare la navigabilità del pallone, anche in casi di avarie o malfunzionamenti.
- (d) Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione assegnata al membro dell'equipaggio di volo che deve utilizzarli.
- (e) Tutti gli equipaggiamenti d'emergenza previsti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato.

CAT.IDE.B.105 Equipaggiamento minimo per il volo

Un volo non può essere iniziato nel caso in cui uno o più degli strumenti del pallone o degli equipaggiamenti o delle funzioni richieste per il volo sia non operativo, a meno che il pallone sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL).

CAT.IDE.B.110 Luci operative

I palloni utilizzati di notte devono essere equipaggiati con:

- (a) fanali di posizione;
- (b) un adeguato dispositivo di illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali a un impiego sicuro del pallone; e
- (c) una torcia portatile individuale.

CAT.IDE.B.115 Operazioni VFR — strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati

I palloni utilizzati in VFR devono essere equipaggiati con:

- (a) un dispositivo per indicare la direzione di deriva; e
- (b) un dispositivo per misurare e indicare:
 - (1) il tempo in ore, minuti e secondi;
 - (2) la velocità verticale, se richiesta dal manuale di volo;
 - (3) l'altitudine-pressione, se richiesto dal manuale di volo, se previsto dai requisiti dello spazio aereo o se l'altitudine deve essere controllata per l'utilizzo dell'ossigeno; e
 - (4) con l'eccezione dei palloni a gas, la pressione di ciascuna linea del gas di combustione.

CAT.IDE.B.120 Sistemi di vincolo

I palloni con cesti compartimentati devono essere equipaggiati con un sistema di vincolo per il comandante.

CAT.IDE.B.125 Kit di pronto soccorso

- (a) I palloni devono essere dotati di un kit di pronto soccorso.
- (b) Un kit di pronto soccorso aggiuntivo deve essere trasportato nel veicolo di recupero.
- (c) Il kit di pronto soccorso deve essere:
 - (1) facilmente accessibile per l'uso; e
 - (2) mantenuto aggiornato.

CAT.IDE.B.130 Ossigeno supplementare

I palloni utilizzati ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno in grado di trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per:

- (a) i membri dell'equipaggio per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l'altitudine-pressione sarà tra 10 000 ft e 13 000 ft; e
- (b) tutti i membri d'equipaggio e i passeggeri per tutto il tempo in cui l'altitudine-pressione sarà al di sopra di 13 000 ft.

CAT.IDE.B.135 Estintori manuali

I palloni ad aria calda devono essere equipaggiati con almeno un estintore manuale come richiesto dal codice di navigabilità applicabile.

CAT.IDE.B.140 Voli sopra l'acqua

Il comandante di un pallone utilizzato per voli sopra l'acqua deve determinare i rischi di sopravvivenza degli occupanti dell'aliante in caso di ammaraggio, sulla base dei quali deve determinare se trasportare:

- (a) un giubbotto salvagente per ogni persona a bordo o un dispositivo personale di galleggiamento equivalente per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi, che deve essere indossato o predisposto in un luogo facilmente accessibile dalla postazione della persona cui è destinato;
- (b) un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro d'equipaggio o un passeggero, in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz; e
- (c) equipaggiamento per inviare i segnali di soccorso.

CAT.IDE.B.145 Equipaggiamento di sopravvivenza

I palloni impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio possono essere particolarmente difficili devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza adeguati all'area sorvolata.

CAT.IDE.B.150 Equipaggiamenti vari

- (a) I palloni devono essere equipaggiati con guanti protettivi per ciascun membro d'equipaggio.
- (b) I palloni ad aria calda devono essere dotati di:
 - (1) una fonte alternativa di accensione;
 - (2) un dispositivo per misurare e indicare la quantità di carburante;
 - (3) una coperta antincendio o una copertura ignifuga; e
 - (4) una fune di discesa di almeno 25 m di lunghezza.
- (c) I palloni a gas devono essere equipaggiati con:
 - (1) un coltello; e
 - (2) una fune di discesa di almeno 20 m di lunghezza in fibra naturale o materiale conduttore elettrostatico.

CAT.IDE.B.155 Apparecchiature radio

- (a) Se previsto dai requisiti dello spazio aereo, i palloni devono essere dotati di apparecchiature radio alla postazione di pilotaggio, in grado di condurre comunicazioni a due vie con le stazioni aeronautiche e sulle frequenze tali da soddisfare i requisiti dello spazio aereo.

- (b) Le apparecchiature radio, se richieste in base a quanto disposto alla lettera a), devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz.

CAT.IDE.B.160 Trasponditore

Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, i palloni devono essere equipaggiati con un trasponditore SSR con tutte le funzionalità richieste.